

GRUPPO ORNITOLOGICO LOMBARDO

Associazione per lo studio e la conservazione della natura e degli uccelli
Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato D.P.G.R. Lombardia n. 9268 del 22/02/1996

STATUTO

Art. 1) Denominazione, sede e durata

E' istituita l'Associazione "Gruppo Ornitologico Lombardo"; tale denominazione potrà essere compendiata nella sigla "G.O.L."

La sede dell'Associazione è in Milano.

La durata del "G.O.L." è illimitata, un suo eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci nelle forme previste dal presente statuto.

Art. 2) Scopo

Il "G.O.L." è una Associazione protezionistica, con finalità anche scientifiche, apartitica, di carattere morale e senza alcun fine di lucro. Essa ha per scopo:

- 1) La difesa degli ambienti naturali e la protezione della fauna selvatica con particolare riferimento agli uccelli;
- 2) La diffusione di una corretta educazione naturalistica ed ecologica, la promozione della ricerca scientifica in campo naturalistico e in specie in quello ornitologico.

Per realizzare tale scopo il "G.O.L." potrà:

- a) promuovere e organizzare corsi, conferenze, mostre di carattere didattico, pubblicazioni atte a diffondere in special modo tra i giovani la conoscenza dei problemi connessi alla conservazione del patrimonio naturale;
- b) intervenire presso i competenti organi legislativi e amministrativi perchè sia attuata una normativa che concretamente tuteli l'avifauna e l'ambiente naturale;
- c) promuovere la creazione di rifugi faunistici e di riserva e parchi naturali, anche acquistando e gestendo direttamente terreni;
- d) organizzare e collaborare a studi e ricerche scientifiche nel campo naturalistico e ornitologico in particolare;
- e) sostenere e promuovere la cura e il recupero di esemplari feriti e la loro

reintroduzione in natura;

f) in generale svolgere tutte quelle attività che possano essere utili o necessarie per la conservazione della fauna e dell'ambiente anche in collaborazione con Enti pubblici e privati o Associazioni aventi analoghe finalità in Italia e all'estero.

Art. 3) Soci

L'Associazione è costituita da persone fisiche, Enti, Associazioni e Società regolarmente costituite (a mezzo di un loro rappresentante legale o negoziale).

Tutte le prestazioni fornite dai Soci che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'Associazione sono gratuite.

I Soci devono condividere lo scopo e i fini dell'Associazione e versare la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci onorari e i benemeriti non sono tenuti al versamento della quota annuale.

Gli iscritti all'Associazione si distinguono in:

- soci ordinari
- soci giovanili (di età inferiore ai quattordici anni)
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

Le quote annuali minime di iscrizione per ciascuna categoria sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo attribuisce la qualifica di socio benemerito a chi abbia effettuato rilevanti donazioni o che si sia distinto per l'importanza delle attività prestate a favore dell'Associazione.

I Soci giovanili sono considerati Soci "inattivi" in quanto essi sono privi del potere di concorrere nel governo dell'Associazione, non sono sottoposti

pagina 3

all'applicazione integrale dello statuto, non sono vincolati dalle delibere assembleari e non sono soggetti al potere di espulsione per inadempimento degli obblighi statutari.

Art. 4) Norme per l'adesione all'Associazione

I nuovi soci possono iscriversi presso la sede principale o presso qualsiasi sede periferica dell'Associazione.

I nuovi soci devono essere presentati da due soci regolarmente iscritti.

L'aspirante socio deve inoltre sottoscrivere un attestato col quale dichiara di avere preso visione del documento illustrante i fini dell'Associazione, di condividerlo e di essere disposto a sostenerlo come socio dell'Associazione. E' riservata al Consiglio direttivo la ratifica o meno dell'ammissione dei soci.

Art. 5) Diritti dei soci

I soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari hanno pari diritti nei confronti dell'Associazione e in particolare il diritto di partecipare alle attività di gestione dell'Associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di ottenere una tessera di riconoscimento, una copia dello statuto, il periodico dell'Associazione, se istituito, nonché quelle facilitazioni che l'Associazione riuscisse ad ottenere.

Art. 6) Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per mancato versamento della quota sociale entro i primi sei mesi dalla scadenza dell'iscrizione;
- c) per radiazione, avendo agito in palese contrasto con i fini dell'Associazione o avendone leso il buon nome. La radiazione viene deliberata dal Consiglio direttivo con votazione palese o segreta, secondo il giudizio del Presidente e con la maggioranza dei voti di almeno due terzi

dei Consiglieri presenti.

Art. 7) Proventi

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione dei soci;
- b) dai contributi, lasciti e donazioni che perverranno in qualunque forma e a qualunque titolo;
- c) da residui di gestioni precedenti e da ogni altra entrata anche non prevista dal presente articolo.

Art. 8) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è inizialmente costituito dalle quote di iscrizione e dagli altri proventi ricevuti e investiti in beni strumentali per il funzionamento delle attività sociali. E' inoltre costituito dai beni mobili e immobili che in seguito saranno acquisiti dall'Associazione con specifica destinazione al suo incremento patrimoniale.

I beni che costituiscono il patrimonio sono descritti nella contabilità sociale e in appositi inventari redatti secondo le leggi vigenti e le corrette consuetudini amministrative.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

L'assemblea potrà deliberare l'istituzione di un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti, da eleggere in seno al Consiglio direttivo.

Le cariche sono gratuite. Il Consiglio direttivo potrà autorizzare il rimborso

pagina 5

delle spese vive incontrate da membri delle cariche sociali nell'esercizio del loro mandato.

Art. 10) Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita dai soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari in regola con l'iscrizione, e iscritti da almeno sei mesi prima della data dell'assemblea.

Spetta all'assemblea:

- a) approvare la relazione sull'attività dell'Associazione nonché il bilancio consuntivo di ciascun esercizio e il programma annuale dell'Associazione predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) nominare i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti tra i soci in regola con l'iscrizione;
- c) ratificare la nomina dei soci benemeriti ed onorari;
- d) apportare modificazioni allo statuto sociale;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea si tiene presso la sede sociale o anche in località diversa, su convocazione del Presidente.

L'assemblea deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di Maggio per l'approvazione dei bilanci, e quando occorre, per le nomine.

Può essere convocata in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta di due Revisori dei conti, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata mediante comunicazione scritta, o con pubblicazione sul periodico dell'Associazione se istituito, contenente l'ordine del giorno, da inviare a tutti i soci almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 11) Validità delle assemblee, deliberazioni, deleghe

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi quando sia decorsa almeno un ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e rappresentati.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti e rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, per delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere conservate negli atti dell'Associazione.

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, al vice Presidente.

L'assemblea può su proposta del Presidente, nominare un segretario e due scrutatori.

Art. 12) Rappresentatività dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 13) Assemblea per referendum

Il Consiglio direttivo, qualora ne ravvisi l'opportunità, ha la facoltà di sostituire le convocazioni dei soci in assemblea con votazione generale indetta per referendum a mezzo di schede: a inviare a tutti i soci ordinari, sostenitori, benemeriti ed onorari.

Art. 14) Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da cinque a nove membri eletti

pagina 7

dall'assemblea tra i soci e dura in carica per tre esercizi sociali.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per i poteri riservati all'assemblea dalla legge.

In particolare il Consiglio:

- a) delibera sul programma e intraprende le iniziative necessarie per realizzare le finalità dell'Associazione;
- b) amministra il patrimonio sociale, determina le quote sociali, predispone i bilanci e le relazioni da sottoporre all'assemblea;
- c) nomina il Presidente e potrà inoltre nominare un vice Presidente scegliendoli entrambi nel proprio ambito e determinandone i poteri;
- d) nomina il Segretario Generale, da scegliersi tra i soci dell'Associazione, determinandone i poteri;
- e) approva le eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;
- f) accetta le donazioni effettuate a favore dell'Associazione;
- g) delibera l'istituzione o soppressione di delegazioni regionali o provinciali, sezioni locali, stabilendone le norme di funzionamento e designandone i soci responsabili.

Art. 15) Presidente

Il Presidente dura in carica tre esercizi sociali (o in ogni caso sino alla scadenza del Consiglio direttivo) ed è rieleggibile.

Art. 16) Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione con firma

singola, presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo e svolge tutte le funzioni a lui delegate dallo stesso Consiglio. Il Presidente può a sua volta delegare al vice Presidente e al Segretario compiti a lui spettanti o conferitigli dal Consiglio direttivo. Spetta al Presidente conferire deleghe e nominare procuratori dell'Associazione.

Art. 17) Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza e svolge i compiti da questi delegatigli.

Art. 18) Compiti del Segretario Generale

Il Segretario Generale assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo; provvede al normale funzionamento della segreteria e riceve i pagamenti delle quote sociali; prepara gli schemi del bilancio di previsione e del consuntivo da presentare al Consiglio direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; indice e cura la votazione "ad referendum" per il rinnovo del Consiglio direttivo, su delega del Presidente.

Il Segretario Generale può inoltre essere delegato dal Presidente dell'Associazione e dal Consiglio direttivo a svolgere compiti ad essi competenti.

E' inoltre responsabile, per quanto di sua competenza, della corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Art. 19) Sostituzioni, nomine, rieleggibilità

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare un consigliere, il Consiglio provvederà alla propria integrazione per cooptazione con il parere favorevole dei Revisori.

Il consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza triennale del relativo organo collegiale.

I consiglieri e i Revisori uscenti allo scadere del triennio sono rieleggibili.

pagina 9

Il Consiglio direttivo uscente ha la facoltà di predisporre liste di candidati da proporre all'assemblea.

Art. 20) Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea e dura in carica tre esercizi. Provvede ad effettuare il controllo dell'amministrazione e della contabilità dell'Associazione, redige il verbale delle proprie riunioni.

In particolare dovrà verificare il bilancio annuale riferendone all'assemblea dei soci. I Revisori possono essere chiamati in veste di probiviri a dirimere eventuali contestazioni che potessero sorgere nell'ambito dell'Associazione.

Art. 21) Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio sociale e finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ogni esercizio è a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea annuale.

Art. 22) Nomina del liquidatore e destinazione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nomina un liquidatore e stabilisce la destinazione del patrimonio sociale, da devolversi ad organismi con scopi simili a quelli dell'Associazione.

Art. 23) Rinvio a leggi vigenti

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione in vigore in materia di volontariato.